

## COMUNE DI ORIO LITTA

C.C. N° 22 DEL 23.10.2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE DI STAZIONE APPALTANTE ALLA PROVINCIA DI LODI, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 1, COMMA 88 L. 07/04/2014 N. 56 E 33, COMMI 3 E 3BIS, D.LGS. 12/04/2006 N. 163

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **straordinaria** di prima convocazione - seduta pubblica

L'anno DUEMILAQUINDICI addì VENTITRE' del mese di OTTOBRE alle ore 20,45 nella Residenza Municipale, con inviti diramati in data 19/10/2015, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello, risultano:

	Presenti	Assenti
<b>1 - CAPPELLETTI PIER LUIGI</b>	<b>X</b>	
<b>2 - PISATI DARIO</b>	<b>X</b>	
<b>3 - SESINI ANGELO MARIA</b>	<b>X</b>	
<b>4 - MANNA MATTIA</b>	<b>X</b>	
<b>5 - ZANELETTI GIULIANO</b>	<b>X</b>	
<b>6 - GRAZZANI ALBERTO</b>	<b>X</b>	
<b>7 - RIBOLINI ANDREA</b>	<b>X</b>	
<b>8 - DONATI FABIO</b>	<b>X</b>	
<b>9 - FRUSTACE VINCENZO</b>	<b>X</b>	
<b>10 - CAGNANI PAOLO</b>	<b>X</b>	
<b>11 - GABBA GIANFRANCO</b>	<b>X</b>	

Partecipa all'adunanza la Dott.ssa Schillaci Maria Rosa - Segretario Comunale Capo. Il Dott. Cappelletti Pier Luigi nella sua veste di Sindaco e Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

PUBBLICATA SUL SITO INFORMATICO DELL'ENTE

Ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009

DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_

ADDI' \_\_\_\_\_ IL MESSO

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, commi 85 e 88, della Legge n. 56/2014 dispone:

- *“85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali: (...) d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; (...)”;*
- *“88. La provincia può altresì, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.”;*

Visto che, in attuazione dell'art. 1, comma 85, della sopra richiamata Legge n. 56/2014, la Provincia di Lodi ha istituito apposita U.O. denominata “Assistenza Tecnica ai Comuni”, in forza della deliberazione del Presidente n. 51 del 29/12/2014;

Richiamati:

- l'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, nel testo attualmente vigente, ove dispone: *“I Comuni non capoluogo di Provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. (...)”;*
- l'art. 23-ter del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, ove stabilisce che le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del D.Lgs. n. 163/2006, entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori in corso di modifica per posticipo d'entrambe al 1.9.2015;
- vista la legge di 27 febbraio 2015 n. 11 “Milleproroghe” art. 8 comma 3-ter, nella quale si dispone una proroga unica sia per l'acquisizione di lavori, sia per l'acquisizione di beni e servizi dell'entrata in vigore delle disposizioni del comma 3 bis dell'art. 33 al 1 settembre 2015, termine ulteriormente prorogato al 1° novembre dall'art. 1, comma 169 della legge 13.07.2015 n. 107;

Vista la delibera del Presidente della Provincia di Lodi n. 10/2015 seduta n. 6 del 19/02/2015, con la quale, in attuazione dell'art. 1, comma 88, della Legge n. 56/2014 e dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, istituiva presso l'U.O. “Assistenza Tecnica ai Comuni” la Centrale Unica di Committenza Provinciale (CUCP) svolgente funzioni di Stazione Unica Appaltante (SUA) per l'acquisizione di beni servizi e lavori per conto dei Comuni che aderiranno alla Convenzione, allegata alla presente deliberazione;

Vista la Delibera del Presidente della Provincia di Lodi n. 33 seduta n. 15 del 01/04/2015 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per l'adesione alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Lodi;

Visto l'allegato schema di Convenzione per il conferimento della funzione di Stazione Appaltante alla Provincia di Lodi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 88 L. 07/04/2014 n. 56 e 33, commi 3 e 3bis, D.lgs. 12/04/2006 n. 163;

Considerato che il Consiglio Comunale di Orio Litta intende utilizzare i servizi offerti dalla CUC Provinciale nelle modalità e nella discrezionalità previste dallo schema di Convenzione

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49. 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

Udita la relazione del Sindaco Presidente;

Il Consigliere Comunale Vincenzo Frustace: "Le Province sono state soppresse e richiedono ancora altri carichi di lavoro per gestire i nuovi appalti, tra sei mesi se la Provincia decadrà, decadrà anche questa convenzione;

Con n. 2 astenuti (Consiglieri Comunali Vincenzo Frustace – Paolo Cagnani) tutti gli altri favorevoli;

### **DELIBERA**

1. per le motivazioni espresse in premessa di approvare l'allegata Convenzione per il conferimento della funzione di Stazione Appaltante alla Provincia di Lodi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 88 L. 07/04/2014 n. 56 e 33, commi 3 e 3bis, D.Lgs. 12/04/2006 n. 163

### **successivamente**

Con n. 2 astenuti (Consiglieri Comunali Vincenzo Frustace – Paolo Cagnani) tutti gli altri favorevoli;

### **d e l i b e r a**

Di dichiarare la presente deliberazione, al fine di consentire l'espletamento di eventuali procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture dal 1° novembre, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO  
Dott. Pier Luigi Cappelletti

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO  
Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69);

Lì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO  
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione

▪ è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

▪ è divenuta esecutiva, trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento del suddetto periodo di pubblicazione,

Lì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO  
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. N. 267/2000  
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 22 DEL 23.10.2015

**OGGETTO:**

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE DI STAZIONE APPALTANTE ALLA PROVINCIA DI LODI, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 1, COMMA 88 L. 07/04/2014 N. 56 E 33, COMMI 3 E 3BIS, D.LGS. 12/04/2006 N. 163

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:**

Per quanto concerne la regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni) esprime il seguente parere:

	<b>FAVOREVOLE</b>	<b>IL RESPONSABILE</b>
Addì 23.10.2015		<b>Geom. Luca ARNALDI</b>

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:**

Per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni) esprime il seguente parere:

	<b>FAVOREVOLE</b>	<b>IL RESPONSABILE</b>

**Convenzione per il conferimento della funzione di stazione appaltante alla Provincia di Lodi ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 88 L. 07/04/2014 n. 56 e 33, commi 3 e 3bis, D.Lgs. 12/04/2006 n. 163.**

**TRA**

La Provincia di Lodi, in forza della deliberazione del Decreto del Presidente Provinciale n .....  
del .....

**E**

Il Comune aderente (*anche nel contesto di gestioni associate*) / l'Unione dei Comuni aderente, in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di adesione e accettazione trasmessa alla Provincia di Lodi P.E.C. (di seguito, anche, "**Parti**");

**PREMESSO CHE**

- il DPCM del 30 giugno 2011 definisce le funzioni della SUA (Stazione Unica Appaltante) prevedendo la possibilità di acquisire i lavori, servizi e forniture facendo ricorso tra le altre possibilità anche alla SUA delle Province;
- ai sensi dell'art. 1, c. 88 L. 07/04/2014 n. 56 la Provincia può, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
- l'art. 33 del D. Lgs 163/2006 prevede:
  - a) al comma 3 che le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare, che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza;
  - b) al comma 3 bis, che i Comuni non capoluogo di Provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi o nell'ambito delle Unioni di Comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento, e l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici non rilascia il codice identificativo di gara ai comuni non capoluoghi di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma;
- l'art. 90 del D. Lgs 163/2006 prevede che le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici possono

essere espletate dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui i Comuni possono avvalersi per legge;

- Considerato che:
- Attraverso lo strumento del convenzionamento con la Provincia delle funzioni di stazione appaltante è possibile perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito della contrattualistica pubblica, nella consapevolezza che ciò contribuisce a rafforzare l'economia legale;
- Attraverso una struttura qualificata si assicura una maggiore professionalità e, quindi, un'azione amministrativa più snella e tempestiva, che permetta altresì di creare condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure, nonché un auspicabile riduzione del contenzioso in materia di affidamento di appalti pubblici;
- Tale modello di gestione consente un'ottimizzazione delle risorse e, quindi, un conseguente risparmio, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazioni appaltanti;
- Che ciò potrà in prospettiva consentire un modello più avanzato di governance del sistema degli appalti, consistente nella capacità da parte della amministrazioni di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi comunitari e nazionali di legalità, economicità ed efficienza, senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze;

La Provincia di Lodi propone di svolgere la funzione di stazione appaltante ai sensi dell'art. 33, c.3 e 3 bis, D. Lgs. 163/2006 per l'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi per conto dei Comuni o delle Unioni di Comuni che ne facciano richiesta;

Il Comune aderente / l'Unione dei Comuni aderente (di seguito Comune/Unione) e la Provincia di Lodi (di seguito "Provincia"), ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, intendono disciplinare i reciproci rapporti e impegni con la presente Convenzione, allo scopo di regolamentare l'affidamento alla Provincia dell'espletamento delle procedure di gara per l'acquisto di lavori, forniture e servizi e per l'espletamento di altre attività relative all'intero ciclo di realizzazione delle opere pubbliche;

Con le sopra citate deliberazioni il Comune/Unione e la Provincia hanno approvato la presente Convenzione (di seguito "**Convenzione**").

**Tutto ciò premesso, le "Parti", convengono quanto segue:**

#### **ART. 1 – Procedure oggetto di affidamento e programmazione**

1. Il Comune/Unione affida - ai sensi dell'art. 33, c. 3 e 3 bis, D. Lgs 163/2006 - alla Provincia che accetta, l'esercizio della funzione di stazione appaltante per l'espletamento delle procedure di gara che il Comune/Unione comunicherà, tramite P.E.C., contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione annuale sulla base della propria programmazione, indicando anche il periodo in cui le procedure di gara dovranno essere espletate ed eventuali urgenze connesse anche a particolari finanziamenti. La Provincia, con comunicazione effettuata tramite P.E.C. indicherà, **previa concertazione tra le Parti**, il periodo in cui le procedure di gara potranno essere espletate dalla medesima.

2. Sempre previa concertazione tra le Parti, potranno essere aggregate in un'unica gara gli acquisti omogenei di più enti, Provincia compresa, onde conseguire economie di scala.

3. L'affidamento riguarda tutte le fasi della procedura d'appalto fino all'aggiudicazione provvisoria ed alle relative verifiche come meglio precisato all'art. 2, nonché gli adempimenti successivi preordinati alla stipula del contratto d'appalto, previa espressa autorizzazione ad operare per conto del Comune/Unione.

### **ART. 2 – Attività affidate alla Provincia**

1. Per l'attuazione di quanto previsto all'art. 1 la Provincia svolge le seguenti attività:

- supporta il Comune/Unione nella predisposizione della determina a contrarre;
- quantifica l'importo delle eventuali spese necessarie per lo svolgimento della gara da recepire da parte del Comune nella determina a contrarre;
- chiede il codice identificativo gara (c.d. C.I.G. padre );
- nomina il Responsabile del Procedimento di gara ai sensi della L. 241/90;
- redige e sottoscrive il bando di gara o la lettera d'invito e cura gli adempimenti conseguenti, ivi compresi gli obblighi di pubblicità;
- nomina la commissione di gara quando necessaria, ad esclusione del Presidente che viene di norma indicato dal Committente tranne il caso in cui, previo accordo tra il Committente e la CUCP, anche la nomina del Presidente sia demandata alla CUCP;
- verifica il possesso dei requisiti di partecipazione;
- cura gli adempimenti relativi all'espletamento della procedura di gara in tutte le sue fasi fino all'aggiudicazione provvisoria compresa la verifica dei requisiti dell'aggiudicataria provvisoria, e propone al Comune/Unione aderente l'adozione della determina di aggiudicazione definitiva;
- invia la comunicazione all'Osservatorio dei Contratti Pubblici relativa alla fase dell'aggiudicazione definitiva;
- supporta, previa espressa richiesta, il Comune/Unione negli adempimenti preordinati alla stipula del contratto;
- assolve gli obblighi di comunicazione ai concorrenti relativi a tutte le fasi di gara;

2. La Provincia si impegna a pubblicare il bando di gara/spedire la lettera d'invito entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di gara, completa in ogni sua parte, nel caso di gara aggregata di cui all'art. 1, c. 2, il termine di cui sopra sarà concordato con tutti gli enti interessati.

### **ART. 3 - Attività del Committente**

1. Restano a carico del Committente i seguenti adempimenti:

- nomina del responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 9 del codice dei contratti;
- in caso di lavori: redazione, approvazione dei diversi livelli di progettazione, verifica e validazione del progetto esecutivo;
- in caso di forniture e servizi: redazione ed approvazione del capitolato speciale d'appalto e di ogni altro documento da porre a base di gara;
- assunzione della determina a contrarre nella quale sono formalmente conferite alla Centrale di Committenza, in tutto o in parte, le attribuzioni di cui al precedente articolo;
- approvazione dei verbali di gara, aggiudicazione definitiva e richiesta del Codice Identificativo Gara derivato (c.d. C.I.G. figlio);
- comunicazione alla CUCP, a mezzo lettera, il nominativo della persona designata a svolgere le funzioni di Presidente della Commissione di gara, rimanendo in capo al Comune



aggiudicatario la facoltà di tale nomina, oppure, previo accordo con la CUCP, demandare alla stessa tale nomina.

- stipula del contratto d'appalto;
- invio delle comunicazioni all'Osservatorio dei Contratti Pubblici delle fasi successive all'aggiudicazione definitiva e comunicazione ai concorrenti relativa alla stipula del contratto;
- esecuzione del contratto ed eventuale contenzioso relativo all'esecuzione medesima.

2. Il RUP interagisce con gli uffici della Provincia per tutto quanto si renda necessario. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- scelta degli operatori economici da invitare nelle procedure senza pubblicazione del bando;
- quesiti tecnici sulla documentazione a base di gara;
- eventuale verifica dell'anomalia delle offerte in contraddittorio.

### **ART. 3 bis – Ulteriori attività affidabili alla Provincia**

Il Comune/Unione, con le stesse modalità indicate all'art. 1 c. 1, potrà comunicare gli appalti di lavori, di beni e servizi per i quali richiede la consulenza della Provincia in fase di redazione degli atti a base di gara, di progettazione, di gestione di eventuali procedure espropriative o di rapporti con soggetti terzi anche istituzionali (es. conferenze di servizi), indicando anche il periodo in cui tali attività dovranno essere espletate ed eventuali urgenze connesse anche a particolari finanziamenti. La Provincia, con le stesse modalità indicate all'art. 1 c. 1, indicherà il periodo in cui le attività potranno essere espletate dalla medesima. Nell'espletamento di tale attività la Provincia metterà anche a disposizione modelli di capitolati/elenco prezzi/schemi contrattuali dalla medesima già elaborati per prestazioni ricorrenti (beni, servizi, manutenzione ordinaria strade ed edifici).

### **ART. 3 ter – Ulteriori attività delegabili alla Provincia**

1. Il Comune/Unione, con le stesse modalità indicate all'art. 1 c. 1, potrà altresì comunicare gli appalti di lavori per i quali intende delegare alla Provincia le funzioni tecnico amministrative relative alla progettazione ovvero relative alla fase dell'esecuzione fino al collaudo, ivi compreso il coordinamento per la sicurezza, l'istruttoria di eventuali procedure espropriative o degli atti necessari per la gestione di rapporti con soggetti terzi anche istituzionali (es. conferenze di servizi), indicando anche il periodo in cui le tali attività dovranno essere espletate ed eventuali urgenze connesse anche a particolari finanziamenti. La Provincia, con le stesse modalità indicate all'art. 1 c. 1, **previa concertazione tra le Parti** anche con riferimento alla verifica della sussistenza delle condizioni preliminari alla progettazione, indicherà il periodo in cui le attività potranno essere espletate dalla medesima. Dopo tale comunicazione la Provincia deve intendersi autorizzata ad operare per conto del Comune/Unione.

2. Restano in capo al Comune /Unione gli adempimenti che secondo la Legge ed i Regolamenti sono necessariamente di competenza dei relativi organi o del responsabile unico del procedimento, da loro nominato ai sensi del codice dei contratti, di seguito indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- verifica, validazione, approvazione del progetto e di eventuali perizie di variante o suppletive;
- le comunicazione e le notifiche agli enti ispettivi riguardanti la sicurezza, tutte le comunicazioni all'Osservatorio dei Contratti Pubblici, le autorizzazioni dei subappalti e di idoneità tecnico-professionale, la liquidazione della contabilità dei lavori, la gestione, in

accordo con la Direzione Lavori, delle somme a disposizione necessarie per il cantiere (affidamenti per le prove dei materiali ed eventuali verifiche tecniche specialistiche, allacciamenti delle utenze, economie, ecc.);

- il collaudo statico in corso d'opera, gli eventuali collaudi specialistici degli impianti, l'accatastamento e le altre pratiche finali per l'utilizzo dei fabbricati (certificazione energetica, C.P.I., ISPEL, valutazione rischi, ecc.);
- la rendicontazione di eventuali contributi ricevuti e tutti gli adempimenti amministrativi a ciò correlati.

#### **ART. 4 – Rapporti finanziari e gestione del contenzioso**

1. Il Comune /Unione, per lo svolgimento delle funzioni affidate alla Provincia ai sensi degli artt. 1 e 2 della presente Convenzione, dovrà corrispondere alla medesima:

- in via anticipata, almeno 15 giorni prima dell'avvio della procedura di gara, la somma presuntivamente quantificata per le spese dirette necessarie per lo svolgimento della medesima (spese di pubblicazione e contributo AVCP ora ANAC, compenso di eventuali componenti esterni della Commissione valutatrice delle offerte, ove prevista); a tal fine nella determina a contrarre dovrà essere assunto il relativo impegno di spesa.

2. Eventuali controversie instaurate da soggetti terzi, sotto qualsiasi forma, saranno trattate direttamente dal Comune/Unione aderente per il quale la procedura di gara è stata espletata, previa dettagliata relazione scritta a quest'ultimo fornita dalla CUCP.

3. In caso di delega delle funzioni tecnico amministrative relative alla progettazione ed esecuzione di lavori pubblici si applicherà in via estensiva quanto previsto dal comma *7-bis* dell'art. 93 del codice dei contratti.

#### **ART. 5 – Entrata in vigore e durata**

1. La presente Convenzione ha la durata di tre anni ed entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione;

2. La stessa può essere rinnovata, con le medesime formalità, alla scadenza, per un periodo non superiore a tre anni;

3. Al termine del 1° anno di vigenza della presente Convenzione, le parti potranno apportare ogni eventuale modifica determinata da comprovate esigenze manifestatesi nel periodo predetto;

4. Il Comune potrà recedere dalla Convenzione in qualsiasi momento previo un preavviso di almeno trenta giorni, e fatte salve le procedure in corso di svolgimento.

**ART.5 bis** – Relativamente alle parti della presente Convenzione riguardanti gli appalti di lavori la Provincia le attiverà successivamente al 1 settembre 2015.

#### **ART. 6 – Obblighi di riservatezza**

1. Le parti si obbligano a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione della Convenzione, dati e informazioni, sia verbali che scritti, di cui sia venuta a conoscenza in ragione del presente accordo e della sua attuazione.

2. L'obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutto il tempo in cui la Convenzione sarà efficace.

3. Le parti si impegnano affinché ciascuno dei propri rappresentanti, amministratori, collaboratori e dipendenti sia vincolato agli obblighi previsti dal presente accordo.

**ART. 7 – Controversie**

1. Le eventuali controversie aventi natura civilistica, riguardanti l'applicazione della Convenzione verranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Lodi

**ART. 8 – Disposizioni finali**

La Convenzione potrà essere modificata e/o integrata esclusivamente per volontà unanime delle Parti, da formalizzarsi per iscritto a pena di nullità.